

COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE
PROVINCIA DI ROVIGO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI – SUSSIDI – CONTRIBUTI A PERSONE ED ENTI
PUBBLICI E PRIVATI
(ART.12 LEGGE N.241/1990)**

Approvato con atto di C.C. n° 16 del 30.07.2004

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
SUSSIDI, A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI
(ART.12/n.241/90).

ART.1 – SCOPO

Il presente regolamento determina i criteri e le modalità per la concessione, da parte del Comune di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ed associazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 7.8.1990, n.241.

ART.2 – FATTORI DI INTERVENTO

Il comune interviene con la concessione di provvidenze di cui all'art. 1 in tutte le attività ed iniziative che hanno lo scopo di promuovere ed incentivare lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità locale ed in quelle finalizzate alla difesa del territorio comunale e dell'ambiente.

Vengono prioritariamente individuati i seguenti settori di intervento:

- assistenza economica ai meno abbienti
- attività ricreative
- cultura
- difesa dell'ambiente
- formazione professionale
- recupero e reinserimento sociale
- sport
- sviluppo dell'occupazione, con particolare riguardo a quello giovanile
- sviluppo economico

ART.3 – SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 1 tutte le persone fisiche residenti nel Comune, nonché gli Enti pubblici e privati, regolarmente costituiti in base alla normativa vigente che li riguarda e purchè non perseguano fini di lucro.

Gli interventi saranno prioritariamente destinati agli organismi aventi sede o attività nel territorio comunale.

ART.4 – DOMANDA DI CONCESSIONE

I soggetti che intendono ottenere i benefici di cui all'art.1 debbono presentare apposita istanza al Comune entro il 31 Ottobre di ogni anno. La domanda deve contenere i seguenti elementi e indicazioni:

- a) generalità del richiedente, se persona fisica o ragione sociale, se persona giuridica, residenza e domicilio nonché numero di codice fiscale, partita IVA.

- b) motivazione e scopo che sono alla base della richiesta in relazione alle attività o iniziative che si intendono attuare e, nel caso di persone giuridiche, i fini statutari.
- c) dichiarazione circa il non perseguimento di fini di lucro;
- d) dichiarazione di conoscenza ed osservanza delle norme e prescrizione del presente regolamento;
- e) impegno al rispetto della normativa riguardanti gli oneri fiscali;
- f) impegno a presentare rendiconto finale o comunque dimostrazione documentata dell'impiego delle somme ricevute;
- g) descrizione dei programmi da realizzare, con le relative previsioni di spese e l'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture riorganizzative disponibili.

Nella domanda può essere allegata documentazione atta a dimostrare serietà e capacità operative nonché dotazione di mezzi e organizzazione adeguati alle attività ed iniziative che si intendono realizzare anche con riferimento ai risultati ottenuti in precedenti esperienze.

Per l'assistenza economica ai meno abbienti e per il recupero ed il reinserimento sociale, la richiesta può essere effettuata in qualsiasi momento.

ART.5

L'assistenza economica consiste in erogazione di sussidi in denaro o assegnazione di altri generi in natura. L'assistenza economica può essere erogata a favore delle persone che si trovano in stato di bisogno, senza distinzione di sesso, razza, lingua, convinzioni religiose e opinioni politiche nonché di condizioni personali o sociali, con il solo limite delle risorse disponibili nel bilancio dell'Ente e purché non vi siano parenti tenuti agli alimenti che dispongono di risorse finanziarie congrue.

ART.6 – STANZIAMENTO DEI FONDI

Il Comune, annualmente, stanziava i fondi nei limiti dei quali possono essere concessi i benefici, tenendo conto delle esigenze che emergono dalle proprie realtà sociali e dalle disponibilità finanziarie.

ART.7 - ORGANO COMPETENTE ALLA CONCESSIONE DEI BENEFICI

E' competente alla concessione dei benefici di cui all'art.1 la Giunta Comunale sulla base dei criteri e con le modalità stabilite nel presente regolamento, previa verifica dei requisiti soggettivi dei richiedenti.

L'ammontare del contributo è stabilito in relazione alla importanza riconosciuta al programma e all'iniziativa in base alla richiesta.

ART.8 – CRITERI PER LA CONCESSIONE

Nell'effettuare l'assegnazione e la concessione dei benefici, la G.C. deve attenersi ai seguenti criteri o elementi di valutazione:

- 1) importanza della richiesta in relazione alla quantità dei soggetti destinatari dell'intervento e dell'iniziativa;
- 2) valorizzazione ed incentivazione dell'associazionismo;
- 3) capacità attuative dei richiedenti in relazione ai mezzi posseduti alle capacità organizzative e ai risultati conseguiti in precedenti esperienze adeguatamente documentate;
- 4) ricorrenza e contiguità nelle attività e nei risultati.

In ogni caso i benefici assegnati sono destinati alla realizzazione degli interventi e delle iniziative per le quali vengono concessi e non possono essere utilizzati per altre finalità e sono a parziale copertura dei costi preventivati.

Ove, per causa di forza maggiore, gli interventi e le iniziative non vengano completamente realizzati, la Giunta Comunale potrà revocare o ridurre il contributo già assegnato.

ART.9 – MODALITA' PER LA CONCESSIONE

La Giunta Comunale in relazione alle domande pervenute nel termine di cui all'art.4, provvede con uno o più atti alla concessione dei benefici nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Il Responsabile del Servizio provvede successivamente con proprie determinazioni alla liquidazione e al pagamento dei contributi concessi, disponendo l'immediata erogazione del 50% della somma assegnata ad ogni soggetto.

Il rimanente 50% verrà erogato ad avvenuta presentazione da parte del soggetto beneficiario di idonea rendicontazione della spesa sostenuta dallo stesso per gli scopi per i quali il beneficio è stato concesso.

Qualora i beneficiari non provvedano a dare dimostrazione documentata dell'esatto impiego del beneficio ottenuto, sono obbligati alla restituzione delle somme ricevute in acconto.

Il rendiconto o la dimostrazione dell'impiego del beneficio debbono essere presentati all'Amministrazione Comunale entro 1 anno dal termine delle iniziative e programma.

Le domande che verranno eventualmente presentate oltre il termine di cui all'art.4 verranno prese in considerazione solo se le disponibilità di bilancio lo consentano.

Per l'assistenza economica ai meno abbienti e per il recupero ed il reinserimento sociale, l'erogazione del contributo può essere concessa in unica soluzione senza obbligo di rendicontazione. La Giunta disporrà di volta in volta in tale senso.

Per le richieste di sussidi o benefici di particolare natura in relazione all'importanza dell'intervento e alla durata dello stesso, saranno stipulate apposite convenzioni regolanti i rapporti fra Comune e beneficiario.

ART.10

L'erogazione di sussidi economici a favore di soggetti che necessitano di immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco entro il limite massimo di € 35 per volta e comunque entro il limite di spesa annua di € 700.

Il sindaco adotta la sua decisione nel minor tempo possibile ordinando l'erogazione attraverso il servizio Economale. Il rimborso all'Economo avverrà con Determina del Responsabile di Servizio.

Art. 11 - D. Lgs. 196 del 30.06.2003 Codice in materia di protezione dei dati personali.

Per richieste di contributo presentate da persone fisiche e contenenti dati sensibili, idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni a carattere religioso filosofico, politico o sindacale o lo stato di salute e la vita sessuale, verrà data informativa a sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 comunicando le finalità e le modalità del trattamento dei dati, nonché il titolare del trattamento dei dati ed i diritti previsti dall'art. 7 in capo all'interessato. Verrà, quindi, richiesto il consenso al trattamento dei dati personali.